

N. R.G. 2271/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

LAVORO CIVILE

Settore Lavoro e Previdenza

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2271/2016

tra

RIZZACASA MARIO

Ricorrente

e

INPS - SEDE PROVINCIALE DI PESCARA

resistente

Oggi **13 aprile 2018**, innanzi alla dott.ssa Teodora Ferrante, sono comparsi:

Per la parte ricorrente sono presenti l'avv. Donato Di Campli, in sostituzione dell'avv. Erasmo Fiumara ed il sig. Mario Rizzacasa personalmente. - L'avv. Di Campli si riporta al ricorso e a tutti i successivi scritti difensivi, da intendersi qui per integralmente riportati e trascritti, e contesta ancora una volta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito in memoria difensiva e nei successivi scritti difensivi, siccome infondato in fatto ed in diritto ed insiste per l'integrale accoglimento del ricorso e delle conclusioni ivi formulate, con tutte le consequenziali statuizioni anche in ordine alle spese di lite da distrarsi in favore dell'antistatario avv. Fiumara ex art. 93 c.p.c., come da nota spese che si deposita. Per INPS - SEDE PROVINCIALE DI PESCARA l'avv. DEL SORDO ROBERTA si riporta alla memoria di costituzione e agli atti di causa

Il Giudice

Si ritira in camera di consiglio ed autorizza le parti ad allontanarsi. All'esito della camera di consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti.

Il Giudice

dott. Teodora Ferrante



N. Sentenza

Fasc. n. 2271/2016

Cron. n. _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA

Il Giudice del Lavoro – dott.ssa TEODORA FERRANTE

ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento riservato all'udienza del 13.04.2018

PROMOSSO DA

RIZZACASA Mario, con domicilio eletto in Pescara, alla via Bruno Buozzi n. 93, presso lo studio dell'Avv. D. Di Campi, rappresentato e difeso dall'Avv. E. Fiumana in virtù di procura in calce al ricorso,

C O N T R O

INPS, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della locale sede, rappresentato e difeso dall'Avv. R. Del Sordo e dall'Avv. G. R. Del Signore, in virtù di procura generale alle liti,

OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI

CONCLUSIONI: come da verbale del 13.04.2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso del 27.07.2016 il ricorrente indicato in epigrafe, avendo svolto le mansioni di allievo ufficiale di macchina, ufficiale di macchina e Direttore di macchina dal 1970 al 2014 prestando turni di 12 ore di lavoro giornaliero nella sala macchina, espletata con esito negativo la fase amministrativa, chiedeva dichiararsi, previo accertamento della sua esposizione ultradecennale a polveri d'amianto sulle navi sulle quali è stato imbarcato, in misura superiore ai limiti normativamente fissati, il proprio diritto ad usufruire della maggiorazione/rivalutazione contributiva ex art. 13 l. n. 257/1992 con condanna dell'INPS all'applicazione ed erogazione del relativo beneficio.

Esponneva in particolare di avere presentato in data 14.6.2005 domanda di riconoscimento dell'esposizione ultradecennale all'amianto all'INAIL, mai respinta né istruita; di avere avanzato all'INPS domanda di riconoscimento dei benefici previdenziali ex l. n° 257/92 in data 10.04.2015, con esito negativo.



Si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo il rigetto della domanda per intervenuta decadenza ex art. 47 l. n. 326/03 o ex art. 47 d.P.R. n° 639/70, con riferimento alla data di rigetto della domanda amministrativa presentata all'INAIL, o comunque per prescrizione del diritto alla maggiorazione pensionistica, ed altresì per inammissibilità della rivalutazione contributiva per periodi oggetto di prolungamento ex artt. 24 e 25 L. 413/84 ed in ogni caso, per mancata prova dell'esposizione qualificata all'amianto.

Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa.

Va premesso che la disposizione di cui all'art. 13 c. 8° l. n. 257/1992 non ha istituito una nuova prestazione previdenziale, ma soltanto un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione (così Corte Cost. 20.11.2008 n. 376), conseguendone, come ormai pacifico in giurisprudenza, che il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione qualificata all'amianto ex art. 13 c. 8° l. n° 257/92, è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere a prescindere dall'avvenuto pensionamento, traducendosi in una modalità più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione medesima, che sorge in conseguenza del fatto della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria, e ciò perché nel sistema assicurativo - previdenziale la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità, potendo spiegare effetti molteplici, anche successivamente alla data del pensionamento, e costituire oggetto di autonomo accertamento. Non si è, cioè, in presenza di una prestazione previdenziale a sé stante ovvero di una pretesa all'esatto adempimento di una prestazione previdenziale (pensione) riconosciuta solo in parte, ma di una situazione giuridica ricollegabile ad un fatto in relazione al quale viene ad essere determinato - in via meramente consequenziale- con la maggiorazione, il contenuto del diritto alla pensione.

Ne segue che il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto. Non, dunque, per rivendicare una componente essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato (parzialmente), bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo. L'eventuale maturazione della prescrizione del diritto alla rivalutazione è pertanto definitiva ed incide sul diritto stesso alla rivalutazione, e non solo sulla rivalutazione dei singoli ratei (cfr. Cass. sez. lav. n. 17941 del 13.8.2014; Cass. sez. 6 – L n. 2351 del 9.2.2015 rv. 634542).

Inoltre, come parimenti pacifico, la decadenza dall'azione giudiziaria prevista dall'art. 47 del d.P.R. n. 639/70, nel testo sostituito dal d.l. n. 384/92, trova applicazione anche alle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto,



siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione, in ragione dell'ampio riferimento, contenuto nella norma, alle controversie in materia di trattamenti pensionistici (cfr. Cass. Sez. 6 – L n. 7934 del 4.4.2014 rv. 630093; Cass. Sez. 6 – L n. 13398 del 30.6.2015 rv. 635838). Per quanto sopra osservato circa l'autonomia del diritto alla rivalutazione contributiva, l'eventuale maturazione della decadenza determina l'estinzione dell'azione relativa al diritto nella sua interezza, e non della sola rivalutazione dei singoli ratei.

Ciò premesso va detto che è controversa in giurisprudenza la necessità, in materia, della previa domanda amministrativa all'INPS, anche in caso di rigetto da parte dell'INAIL della domanda di riconoscimento dell'esposizione qualificata all'amianto ex art. 47 d.l. n° 269/03.

Secondo il primo orientamento, pressoché pacifico negli ultimi anni (cfr. tra le tante Corte App. l'Aquila 14.3.2013 in causa n° 1061/2012 r.g.; Cass. Sez. 6 – L n. 8926 del 19.4.2011 rv. 616914) e seguito anche da questo Tribunale, tale domanda non è necessaria in quanto l'art. 47 c. 5° d.l. n° 269/03 cit. ha introdotto uno speciale procedimento amministrativo, con espressa previsione, ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali ex l. n° 257/92, di presentazione di domanda amministrativa all'INAIL, e di ulteriore domanda amministrativa all'INPS solo qualora al lavoratore interessato sia stata rilasciata dall'INAIL la certificazione di esposizione all'amianto, quindi solo in caso di esito positivo del procedimento avanti l'INAIL, ex art. 3 c. 10° del D.M. 17.10.2004, attuativo dell'art. 47 cit..

Un secondo recentissimo orientamento (cfr. Cass. Sez. 6 – L n. 11574 del 4.6.2015 rv. 635716; Cass. Sez. 6 – L n. 16592 del 21.7.2014 rv. 632330) ritiene di contro che la domanda giudiziale di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto deve essere preceduta, a pena di improponibilità, da quella amministrativa rivolta all'ente competente a erogare la prestazione previdenziale, da individuarsi nell'INPS, costituendo presupposto logico e fattuale che l'assicurato porti a conoscenza dell'istituto fatti la cui esistenza è solo a lui nota. Secondo tale nuovo orientamento deve ritenersi non sia maturata alcuna decadenza risultando presentata la domanda amministrativa in data 10.04.2015 e depositato il ricorso il 15.09.2016.

Neppure risulta maturata la prescrizione del diritto alla rivalutazione previdenziale. In particolare, la Corte ha di recente individuato nella presentazione della domanda all'Inail di certificazione dell'esposizione la prova di una piena consapevolezza del diritto alla rivalutazione, individuando ivi il dies a quo della decorrenza delle prescrizione (Cass. n. 2856/2017). Nella specie la domanda di certificazione all'Inail inoltrata il 14.06.2005 risulta, successivamente interrotta dalla domanda amministrativa di riconoscimento dei benefici previdenziali ex L. 257/92 rivolta all'Inps in data 10.04.2015.

Appare, al contrario, fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di ipervalutazione



contributiva derivante dall'esposizione ad amianto per aver fruito dell'anzianità per effetto dei prolungamenti di cui all'art. 24 e 25 L. 413/84.

Con recentissima pronuncia n. 9594 del 14.04.2017 la S. C. ha ribadito che la suddetta normativa di incompatibilità è innovativa del regime di cui al D.Lgs. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, che riconosceva, stante la assenza di una espressa previsione di incompatibilità, la cumulabilità del diritto alla supervalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, con altri benefici comportanti l'anticipazione dell'accesso al pensionamento.

I destinatari del nuovo regime di incompatibilità sono identificati nell'incipit dello stesso comma 6 ter come "I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo".

La locuzione deve interpretarsi nel senso la incompatibilità introdotta dalla norma riguarda tutti coloro ai quali si applica la disciplina del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, in luogo di quella in precedenza prevista dalla L. n. 257 del 1992; in altri termini, la disciplina di diritto intertemporale del comma 6 ter, è collegata alle previsioni del precedente comma 6 bis nonché della L. n. 350 del 2003, art. 1, comma 132.

Con orientamento consolidato ribadito dalla predetta pronuncia la S. C., ha, dunque, affermato (Cassazione civile, sez. lav., 19/01/2007, n. 1179) che i lavoratori marittimi rientrano nella tutela prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, pur non essendo assicurati dall'INAIL, giacchè ciò che rileva per il diritto alla rivalutazione contributiva previsto dalla suddetta norma è la sussistenza di un rischio morbigeno qualificato e dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto e non pure la soggettività dell'ente - FS, Poste, Casse marittime, IPSEMA o INAIL - che gestisce l'assicurazione.

Premessa dunque la astratta applicabilità al lavoratore marittimo, del regime previsto dalla L. n. 257 del 1992, deve ribadirsi il consolidato orientamento (cfr. ex plurimis Cass. nr 9096/2014; ass. nr. 8649/2012; Cass. n. 15679/2006, Cass. n. 15008/2005, Cass. n. 21862/2004, Cass. n. 21257/2004) secondo cui l'applicabilità della disciplina prevista dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13 è fatta salva - ai sensi della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132, che sul punto non ha innovato la previsione del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 6 bis - tanto per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano maturato il diritto a pensione che per gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva. Nel caso di specie il ricorrente non rientra in alcuna delle due categorie avendo maturato il diritto a pensione dal 2008 ed avviato il procedimento amministrativo per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva nel 2005 con domanda all'Inail e nel 2015



con la domanda all'Inps sicché deve concludersi per l'incompatibilità del beneficio richiesto con l'anticipo del trattamento pensionistico fruito L. n. 413 del 1984, ex art. 24.

La domanda risulta parimenti infondata anche nel merito.

Come ormai pacifico in giurisprudenza, la disposizione introdotta dall'art. 13 l. n° 257/92, nel necessario collegamento con le previsioni dell'art. 3 della stessa legge (che ha modificato gli artt. 24 e 31 del d.lgs. n° 277/91 in tema di misure prevenzionistiche per le lavorazioni comportanti esposizione all'amianto), presuppone l'adibizione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno, tale da costituire un pericolo concreto per la sua salute, sicché va interpretata nel senso che il beneficio contributivo-pensionistico previsto a favore dei lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni (periodo in cui vanno comprese anche le «pause fisiologiche», quali riposi, ferie e festività), e consistente nella rivalutazione dei contributi previdenziali mediante la moltiplicazione del loro valore per il coefficiente 1,5, è dovuto a coloro che dimostrino di avere svolto la loro attività in ambienti nei quali l'esposizione superasse il valore minimo stabilito dall'art. 24 c. 3° d.leg. 277/91 (0,1 fibre per centimetro cubo in media annua per otto ore al giorno), e ciò anche nel caso in cui l'esposizione risalga ad epoca precedente l'entrata in vigore di tale decreto (cfr. tra le tante, Cass. sez. lav. 1.2.2008 n. 2486, Cass. sez. lav. 10.9.2007 n. 18945, Cass. sez. lav. 18.6.2007 n. 14079, Cass. sez. lav. 27.4.2007 n. 10037, Cass. sez. lav. 11.1.2007 n. 400; Cass. sez. lav. 19.10.2006 n. 22422; Cass. sez. lav. 15.11.2004 n. 21606; Cass. sez. lav. 27.2.2002 n. 2926; Cass. sez. lav. 28.6.2001 n. 8859 ; Corte Cost. Sentt. n. 5/2000 e n. 127/2002).

Trattandosi di medie annue, l'esposizione, pertanto, può essere anche discontinua, purché -appunto- la stima della media ponderale delle concentrazioni delle polveri di amianto sia comunque superiore alle 0,1 ff/cc per un periodo non inferiore a dieci anni (cfr. T. Milano 18.1.2007, in Riv. critica dir. lav., 2007, 273; C. App. Brescia 11.5.2007, in Riv. critica dir. lav., 2007, 1253).

Quanto, in particolare, agli oneri probatori di tale esposizione qualificata all'amianto, deve verificarsi, avuto riguardo alla concreta attività lavorativa svolta ed al posto di lavoro occupato dai lavoratori interessati, la soggezione di essi all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, nonché l'ultradecennalità dell'esposizione alla sostanza nociva, nell'ambiente di lavoro, superiore alla soglia prescritta dalla legge. All'esito, sarà rivalutabile il solo periodo di lavoro di effettiva e provata esposizione al rischio e non già l'intero periodo coperto da assicurazione obbligatoria contro l'amianto (cfr. Cass. sez. lav. 16.4.2007 n. 9049 e Cass. sez. lav. 19.10.2004 n. 20464).

Nel caso di specie l'onere probatorio non risulta assolto dal ricorrente. Il primo teste ha infatti riferito di aver lavorato con il ricorrente - all'epoca ufficiale di macchina - per 4-5 anni nel corso



degli anni '80 precisando tuttavia che lo stesso lavorava nei locali pompa saltuariamente in quanto la manutenzione e il controllo in detti locali veniva effettuato dai marittimi di coperta e solo per la manutenzione straordinaria venivano chiamati gli operatori della sala macchine tra cui il ricorrente. Il secondo teste, operaio motorista, ha riferito di aver lavorato con il ricorrente - all'epoca Direttore di macchina- dal 1989 al 1998 dichiarando che il ricorrente seppure Direttore di macchina partecipava di persona alle operazioni di manutenzione. Non emergono dunque dall'esito della istruttoria né le effettive attività svolte dal ricorrente comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno, tale da costituire un pericolo concreto per la sua salute (periodi, orari e gradi di esposizione) né la ultradecennalità dell'esposizione alla sostanza nociva, nell'ambiente di lavoro, superiore alla soglia prescritta dalla legge. Tenuto peraltro conto che la presenza di MCA a bordo delle navi è cessata per effetto di bonifica alla data del 31.12.1995 (v. ctu. Allegate agli atti), sicché l'esito della prova non riuscirebbe comunque a coprire la soglia minima di esposizione richiesta dalla legge. Peraltro, come si rileva dalle ctu allegate agli atti, l'interazione coi MCA e l'esposizione alle polveri di amianto a bordo delle motonavi si evidenziano in relazione alle attività di riparazione e manutenzione del propulsore principale, caldaie, macchine secondarie, pompe, generatori e impianti carburante, attività rispetto alle quali non può dirsi raggiunta una prova adeguata e sufficiente.

Il ricorso va dunque respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all'INPS le spese del giudizio, liquidate in €. 1.800,00 per diritti e onorario, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Pescara all'udienza del 13.04.2018.

IL G.O.T.

(Dott.ssa Teodora FERRANTE)

